



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Direttore
Generale

MP/rmp

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche a decorrere dal 1° settembre 2021.

II RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTA la delibera del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021, che disciplina l'organizzazione delle attività didattiche a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e per la sessione autunnale degli esami dell'a.a. 2020/2021;

VISTO il DL 6 Agosto 2021 n. 111 – "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" – che all'art. 1 ribadisce che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e stabilisce, inoltre, che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 17 giugno 2021, n. 87;

PRESO ATTO che il Ministro dell'Università e della Ricerca, con circolare del 7 Agosto 2021, ha richiamato gli Atenei all'obbligo di contemperare l'esigenza del ritorno alle attività in presenza con l'adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previste dal D.L. n. 111/21;

TENUTO CONTO che, ai sensi del nuovo art. 9 ter del D.L. 52/2021 introdotto dal DL 52/2021, siamo tuttora in attesa dell'emanazione di un D.P.C.M. in cui saranno indicate le modalità per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e di conseguenza la necessità di mantenere iniziative di carattere straordinario al fine di prevenire e fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per l'intera comunità accademica e per la collettività;

PRESO ATTO che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono in ogni caso confermate le seguenti misure minime di sicurezza:

- Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Divieto di accedere o permanere nei locali universitari a soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

CONSIDERATO che il possesso della certificazione verde COVID-19 interessa tutto il personale universitario e tutti gli studenti, - ivi compresi, ragionevolmente, anche dottorandi, assegnisti, borsisti, tirocinanti, tesisti, laureati frequentatori, studenti iscritti a master o corsi di perfezionamento, oltre che il personale dipendente di



aziende esterne che operano stabilmente nelle sedi dell'Ateneo - con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute con circolare del 4 agosto 2021, n. 35309;

PRECISATO altresì che le verifiche del possesso da parte degli studenti della certificazione verde COVID-19 saranno comunque effettuate a campione, ai sensi di legge; tutte le verifiche saranno, in ogni caso, effettuate con modalità tali da rispettare la normativa in materia di privacy ed avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19 nei limiti delle finalità previsti dalla norma;

RICORDATO che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è sanzionato dall'art. 4 del DL 25 Marzo 2020 n. 19 e che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta, ai sensi di legge, che "...il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21);

RITENUTO di adottare le misure di prevenzione necessarie ad integrazione di quelle organizzative già disposte con delibera del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021 citate;

DECRETA

Art. 1 - Certificazione verde COVID-19 - studenti

A decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 gli studenti, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti dal Ministero della Salute, per accedere alle strutture universitarie devono possedere e sono tenuti a esibire, se richiesta, la certificazione verde COVID-19 o certificazione equivalente, in caso di studenti stranieri.

Si ricorda che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore, oppure per avvenuta guarigione da COVID-19.

Per informazioni di dettaglio consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Le modalità di verifica di tale certificazione, da svolgersi a campione, saranno meglio specificate mediante linee guida di Ateneo, adottate anche sulla base delle ulteriori imminenti indicazioni ministeriali.

Art. 2 – Attività in presenza

A decorrere dalla data di inizio delle lezioni dell'a.a. 2021/22 tutte le attività didattiche e curriculari si svolgono prioritariamente in presenza, secondo quanto indicato nel documento approvato dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021.



Art. 3 – Tesi di laurea

Per le tesi di laurea è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione verde COVID-19, sia per studenti che accompagnatori, con le stesse modalità di cui all'art. 1.

Art. 4 - Tirocini

I tirocini esterni all'Ateneo si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curricolari, extracurricolari e professionalizzanti presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alle pagine dedicate, dove è pubblicata anche la documentazione a carico di aziende ed enti ospitanti, in riferimento alle linee guida di Regione Lombardia in materia.

Si precisa che la responsabilità della sicurezza sul lavoro e dell'applicazione delle misure di protezione dei tirocinanti è in capo alle aziende ed enti ospitanti, come indicato sullo specifico allegato al progetto formativo, che deve essere da tali soggetti debitamente sottoscritto e compilato.

I tirocini all'estero sono consentiti nel rispetto delle norme nazionali sugli spostamenti; al tirocinante verrà inoltre richiesto di firmare apposita liberatoria.

Art. 5 – Mobilità internazionale

La mobilità internazionale *incoming* e *outgoing*, per docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è consentita nell'osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali, ivi compreso l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19.

A tutti i soggetti in partenza verrà richiesto di firmare una specifica liberatoria.

L'ateneo supporta gli studenti internazionali che intendano vaccinarsi una volta giunti in Italia e nel riconoscimento, ove previsto, di eventuali vaccinazioni cui si siano sottoposti all'estero.

Art. 6 – Servizi bibliotecari e sale studio

I servizi bibliotecari e la frequenza alle sale studio dell'Ateneo sono liberamente fruibili, con il solo obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 e di rispettare le norme di sicurezza e distanziamento.

Art. 7 – Alloggi e ristorazione

Per accedere ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo in ambiente chiuso e per l'assegnazione dell'alloggio nelle residenze universitarie è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19.

Art. 8 – Personale docente, tecnico amministrativo e bibliotecario: obbligo certificazione verde COVID-19

A partire dal 1° settembre prossimo, tutto il personale strutturato dell'Ateneo, docente e tecnico amministrativo e bibliotecario, è tenuto a possedere la certificazione verde COVID-



19. Tale obbligo è richiesto anche per il personale non strutturato che a vario titolo collabori non occasionalmente con l'Ateneo, frequentandone le strutture (docenti a contratto, assegnisti, dottorandi, borsisti e collaboratori) nonché per il personale dipendente di aziende esterne che operano stabilmente nelle sedi dell'Ateneo.

Si ribadisce che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, ma a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore o per avvenuta guarigione da COVID-19.

Per informazioni di dettaglio consultare il sito: <https://www.dgc.gov.it/web/>

Il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde covid-19 comporta, ai sensi di legge, che *"il personale scolastico e universitario è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"* (art. 1 comma 6 D.L. n. 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/2021).

Le modalità specifiche di verifica del possesso della certificazione COVID-19 saranno oggetto di un DPCM di prossima uscita. Qualora l'emissione del decreto non dovesse intervenire entro la fine del mese di agosto, verranno in ogni caso fornite dall'Ateneo proprie indicazioni organizzative ed operative.

Art. 9 – Entrata in vigore

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono valide ed efficaci a partire dal 1° Settembre 2021 e resteranno in vigore fino al 31 Dicembre 2021, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Art. 10 – Rinvio

Per tutti gli aspetti operativi di dettaglio su lezioni, esami, aule e sale studio disponibili ed altro si rimanda al sito di ateneo <https://www.unibg.it/node/12606>.

Il presente decreto, assunto in via d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà portato a ratifica degli organi competenti nella prima seduta utile.

Bergamo, 25 agosto 2021

IL RETTORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005)